

Cassazione penale

Sezione V

Sentenza n. 11184 del 25 marzo 2026 — versione anonimizzata

Documento redatto ai sensi dell'art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Omessi tutti i dati personali e identificativi. Mantenuti i soli riferimenti giuridici e gli elementi fattuali non personali.

Oggetto: ricorso avverso sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta impropria da false comunicazioni sociali e bancarotta per operazioni dolose, in relazione al fallimento di una società operante nel settore della produzione di macchinari e autoveicoli industriali.

Principi di diritto

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefalimentare, l'atto di depauperamento, incidente negativamente sulla consistenza del patrimonio sociale, deve essere idoneo a creare un pericolo reale per il soddisfacimento delle ragioni creditorie, valutandosi la qualità del distacco patrimoniale che ad esso consegue, ossia il suo reale valore economico concretamente idoneo a recare danno ai creditori.

Il nesso causale tra i fatti di distrazione e il fallimento assume rilievo a prescindere dall'epoca della loro commissione, anche se commessi quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza, purché l'apprezzamento di uno stato di crisi dell'impresa, conosciuto dall'agente, sia destinato a orientare l'interpretazione di ogni iniziativa di distrazione dei beni.

La condotta dell'imprenditore che pone in essere operazioni dalle prospettive incerte o perfino connotate da elevata rischiosità al solo fine di risollevare le sorti dell'impresa ed evitarne il fallimento non integra il reato di bancarotta fraudolenta, per la cui realizzazione è necessario che l'operazione si ponga al di fuori dell'interesse, anche solo atteso, dell'impresa.

La consumazione del patrimonio della società in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti integra il delitto di bancarotta semplice nel caso in cui tali operazioni si inquadrino nell'ambito di condotte tenute comunque nell'interesse dell'impresa, configurandosi invece il delitto di bancarotta fraudolenta nel caso in cui l'agente abbia dolosamente perseguito un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa.

Il concorso per omesso impedimento dell'evento dell'amministratore privo di delega è configurabile quando emerga l'effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o di segnali di allarme inequivocabili dai quali desumere, secondo i criteri propri del dolo eventuale, l'accettazione del rischio del verificarsi dell'evento illecito e la volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento, dovendosi infine accertare, sulla base di un giudizio prognostico controfattuale, la sussistenza del nesso causale tra le contestate omissioni e le condotte delittuose ascritte agli amministratori con delega.

In un'attività gestita a livello familiare non è sostenibile ipotizzare l'estraneità alla gestione da parte di un membro del consiglio di amministrazione privo di deleghe, ma la colpevole non conoscenza di dati che qualsiasi componente del consiglio di amministrazione avrebbe dovuto conoscere non è sufficiente ad integrare il dolo e può eventualmente giustificare la contestazione di altri reati.

Dispositivo: la Corte accoglie il ricorso e annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello, ritenendo che i giudici di merito non abbiano adeguatamente valutato i profili oggettivi e soggettivi delle condotte contestate alla luce dei principi di diritto richiamati.